



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

A tutte le Aziende
Loro Sedi

16 maggio 2011

Circolare Flash n°9-2011

Oggetto: **Certificati di malattia**

Fino ad oggi, l'interpretazione data alle disposizioni richiamate da parte dell'INPS, nelle circolari n. 60 e n. 119 del 2010, e dal DM 26 febbraio 2010 si può riassumere come di seguito:

- i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere telematicamente all'INPS il certificato di malattia del lavoratore, rilasciandone copia cartacea all'interessato,
- l'INPS mette a disposizione del lavoratore il certificato mediante accesso al sito internet dell'Istituto (identificazione con PIN), e a disposizione del datore di lavoro l'attestazione di malattia del lavoratore (invio diretto tramite PEC o visualizzazione sul sito dell'Istituto tramite PIN),
- il lavoratore è comunque tenuto, entro due giorni dal rilascio, a recapitare ovvero inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione di malattia al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo ne richieda l'invio telematico all'INPS.

In base alla circolare INPS n. 119/2010, si riteneva che solo ed esclusivamente nel caso in cui il datore di lavoro richiedesse all'Istituto l'invio telematico delle attestazioni di malattia tramite PEC, il lavoratore si poteva considerare esentato dall'onere di recapitare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione di malattia al datore di lavoro.

La circolare congiunta n. 4 del 18 marzo 2011 del Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Pubblica Amministrazione, chiarisce che:

- **le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, sono immediatamente inviate dall'INPS per via telematica ai datori di lavoro pubblici e privati,**
- **l'invio telematico dei certificati e delle attestazioni di malattia sostituisce totalmente i documenti cartacei.**

Ciò significa che il lavoratore non è più obbligato ad inviare, entro due giorni dal rilascio, l'attestato di malattia al proprio datore di lavoro.

Viene istituito un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare stessa entro il quale è comunque riconosciuta la possibilità al datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio, secondo le modalità vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia.

A partire dal **17 giugno 2011**, quindi, il **datore di lavoro non potrà più chiedere al lavoratore assente per malattia l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovrà prenderne visione avvalendosi esclusivamente dei servizi posti in essere dall'INPS (invio tramite PEC o visualizzazione tramite PIN sul sito internet dell'Istituto).**

In capo al **lavoratore** ricorrono i seguenti oneri:

- fornire al medico curante la propria tessera sanitaria,
- **chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato** inviato per via telematica (può anche chiederne copia cartacea ovvero l'invio alla propria casella di posta elettronica in formato *pdf*),
- **segnalare tempestivamente** al proprio **datore di lavoro** la **propria assenza** e l'**indirizzo di reperibilità**, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale,
- **fornire al proprio datore di lavoro il numero di protocollo identificativo** del certificato medico (qualora il datore lo richieda)

Qualora risulti **impossibile, per il medico, inviare telematicamente** il certificato di malattia, il **lavoratore deve recapitare**, o inviare a mezzo raccomandata con avviso di recapito, **l'attestazione al proprio datore di lavoro** e, ove previsto, il **certificato di malattia all'INPS.**

Il **datore di lavoro**, non potendo più chiedere copia cartacea dell'attestazione di malattia al dipendente, potrà quindi avvalersi **esclusivamente** dei servizi messi a disposizione dall'INPS:

1. **accesso diretto al sistema INPS** tramite **codice PIN**
2. **ricezione dei certificati** alla **casella di posta elettronica certificata (PEC)** indicata all'INPS in sede di domanda del servizio.

Si chiarisce che è **onere del datore di lavoro richiedere all'INPS l'attivazione del servizio di invio automatico delle attestazioni di malattia** alla posta elettronica certificata **o l'attivazione di un codice PIN** da utilizzare per la visualizzazione on line delle attestazioni di malattia.

1. Per accedere al sistema telematico tramite PIN, il datore di lavoro (o suo incaricato) deve presentarsi presso **una Sede dell'Istituto** per richiedere l'autorizzazione per il servizio "Consultazioni attestati di malattia".
2. Il datore di lavoro, che voglia richiedere l'invio degli attestati di malattia dei propri lavoratori tramite PEC (Posta Elettronica Certificata, che diventerà obbligatoria per ogni azienda dal 28 novembre 2011), è tenuto ad inoltrare **richiesta all'INPS:**

- **all'indirizzo di posta certificata di una sede INPS;**
- **utilizzando** lo stesso **indirizzo di PEC** al quale dovranno essere destinate le attestazioni di malattia ricevuta dall'Istituto da parte dei medici curanti.

Gli **indirizzi PEC** delle Strutture territoriali Inps sono reperibili sul sito Internet dell'Istituto (www.inps.it) – Le Sedi INPS – ricerca per elenchi: posta certificata.

Per essere accolta la richiesta dei **datori di lavoro privati** dovrà contenere:

- **la matricola INPS;**
- **l'indicazione del formato di invio** dei documenti scelto tra: TXT, XML, entrambi.

Aderendo ai servizi messi a disposizione per la trasmissione telematica delle attestazioni di malattia, **potranno usufruire del nuovo servizio per la richiesta on line delle visite fiscali**, prossimo al rilascio da parte dell'Istituto.

STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI